



COMUNE DI STINTINO
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 08.04.2009

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2009

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Definizione delle entrate
- Art. 3 – Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi
- Art. 4 – Agevolazioni
- Art. 5 – Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 – Attività di verifica e controllo
- Art. 8 – Diritto di interpello
- Art. 9 – Compensi incentivanti
- Art. 10 – Rapporti con i cittadini
- Art. 11 – Attività di accertamento
- Art. 12 – Tutela giudiziaria
- Art. 13 – Sanzioni
- Art. 14 – Interessi
- Art. 15 – Riscossione
- Art. 16 – Rateizzazione crediti tributari
- Art. 17 – Rimborsi
- Art. 18 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 19 – Autotutela
- Art. 20 – Accertamento con adesione
- Art. 21 – Compensazione
- Art. 22 – Divieti
- Art. 23 – Dichiarazione di compensazione
- Art. 24 – Controllo delle dichiarazioni
- Art. 25 – Norme finali
- Art. 26 – Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate comunali tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le disposizioni del regolamento sono dirette ad individuare le procedure e le modalità di gestione ed accertamento delle entrate per quanto attiene la determinazione di aliquote, canoni e tariffe, a normare le attività di liquidazione, riscossione e contenzioso, a determinare l'applicazione delle sanzioni e dei rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque tutte quelle entrate, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o futura.

ART. 3 – ALIQUOTE, CANONI, TARIFFE E CORRISPETTIVI

1. Aliquote e tariffe sono determinati con apposite deliberazioni dell'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogati i valori fissati per l'anno in corso.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con lo scopo di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascun annualità ove ciò si renda necessario; le tariffe per la fornitura di beni ed i corrispettivi per le prestazioni di servizi sono stabiliti in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo da assicurare la copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.
3. Il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti e dei relativi servizi.

ART. 4 – AGEVOLAZIONI

1. I criteri per l'applicazione di riduzioni od esenzioni sono di competenza del Consiglio comunale che ne individua i presupposti con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Eventuali agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di tali deliberazioni sono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio stesso.
2. Le agevolazioni sono riconosciute su istanza dei soggetti interessati o, qualora sia previsto dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai beneficiari in sede di autoliquidazione salvo successiva verifica dell'ufficio comunale competente.

ART. 5 – FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., dagli articoli da 112 a 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23 bis della Legge 06 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ART. 6 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali relative alle singole entrate del Comune i soggetti ai quali le stesse risultano affidate nell'ambito degli atti di programmazione esecutivi di gestione.
2. Con deliberazione della Giunta comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
3. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva anche qualora il servizio sia affidato a terzi;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 7 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Il responsabile del procedimento provvede al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli altri adempimenti richiesti ai contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti, mediante un'attività di riscontro e verifica dei dati sul territorio.

2. La Giunta può indirizzare l'attività di controllo, qualora lo ritenga opportuno, su particolari settori di intervento.

ART. 8 – DIRITTO D'INTERPELLO

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

ART. 9 – COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale del gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nella misura determinata dalla Giunta, è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune e ai collegamenti con banche dati utili.
2. Ai sensi dell'art. 59, lettera p), del D.Lgs. n. 446/97, una percentuale del gettito complessivo dell'imposta, riscossa nell'anno precedente, determinata dalla Giunta è destinata a compensi

incentivanti il personale dell'ufficio tributi, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale e aziendale, al fine di attivare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche in possesso di dati rilevanti inerenti al patrimonio edilizio, volti a realizzare progetti finalizzati al raggiungimento della equità fiscale.

3. Al fine di recuperare l'evasione degli anni pregressi, per incentivare l'attività di liquidazione ed accertamento, viene istituito un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale di ruolo dell'ufficio tributi e il restante personale di ruolo di altri uffici che eventualmente collabori con lo stesso. Tale fondo sarà costituito dall'accantonamento di una percentuale determinata dalla Giunta sulle somme effettivamente incassate. I compensi di cui al comma precedente possono essere attribuiti anche per azioni e progetti realizzati al fine di recuperare l'evasione tributaria relativa a tutti gli altri tributi comunali.

ART. 10 – RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati alla massima collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Tutte le informazioni utili ai tributi sono reperibili presso gli uffici competenti.
3. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

ART. 11 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006 ovvero tramite l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
3. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Finanze 8 gennaio 2001.

ART. 12 – TUTELA GIUDIZIARIA

1. Spetta all'Agente ex art. 52 D.Lgs. 446/97 oppure al Sindaco, nelle vesti di rappresentante dell'ente e previa autorizzazione della Giunta comunale costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il Sindaco tuttavia, ha la facoltà di delegare tale compito al funzionario responsabile o ad altro dipendente dell'Ente.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

ART. 13 – SANZIONI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, sono previste e graduate con delibera di Giunta sulla base dei limiti previsti per le singole entrate. In assenza di deliberazione saranno applicate le aliquote minime indicate nell'ambito dei suddetti decreti legislativi.

3. L'avviso di contestazione della sanzione contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri adottati per la quantificazione della sanzione stessa. La comunicazione da parte del responsabile del provvedimento avviene con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:

- a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
- b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
- c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
- d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

ART. 14 – INTERESSI

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso legale protempore vigente.

ART. 15 - RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
- d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:

- in proprio dal Comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
- mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata al concessionario del servizio di riscossione.

5. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto. Allo stesso funzionario competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione.

ART. 16 – RATEIZZAZIONE CREDITI TRIBUTARI

1. Su richiesta dell'interessato in difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad atti di accertamento riferiti ad annualità arretrate per la durata massima di 12 mesi per importi fino a € 2.400,00 e di 24 mesi per importi superiori.
2. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima del termine di scadenza del pagamento.
3. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Il contribuente nel termine di 15 giorni può proporre opposizione avverso l'atto di diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
4. Il funzionario responsabile, sulla base dei Regolamenti dei singoli tributi, suddivide il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 14, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
5. Qualora il credito sia superiore a € 2.500,00 il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata.
 - c) il credito non può più essere rateizzato.
7. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
 - qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
 - qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

ART. 17 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) la firma per sottoscrizione.
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo

provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

ART. 18 – LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale deve effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,33 per anno, salvo che vengano accertate a carico del medesimo soggetto passivo violazioni ripetute per più annualità d'imposta.. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,33.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

5. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione

ART. 19 – AUTOTUTELA

1. Il Comune, per mezzo di un provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione delle entrate o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo con i limiti e le modalità stabilite ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) costo di difesa;
- c) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento dello stesso nei casi di palese illegittimità dell'atto.

4. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

5. Non è consentito l'esercizio in autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ART. 20 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di riduzione del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti da D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di

una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

ART. 21 - COMPENSAZIONE

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.
2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti (compensazione verticale).
3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 22 - DIVIETI

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi :
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - tributi riscossi mediante concessionari;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

ART. 23 - DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con sui sono state richieste.

ART. 24 - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

1. Il responsabile del procedimento effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all'anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

ART. 25 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.